



L'anno 2020 e questo giorno 21 del mese di dicembre alle ore 15,00, presso la sede del Consiglio dell'Ordine e in videoconferenza con sistema GoToMeeting per coloro che ne hanno fatto richiesta, come autorizzato dalla Presidente a sensi del Regolamento Interno di funzionamento del COA, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17-3-2020 n.18, viste le linee guida del CNF e come da disposizioni contenute dal DPCM 18 ottobre 2020;

- ogni partecipante si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

Sono presenti:

PRESIDENTE

Avv. Celestina Tinelli

VICEPRESIDENTE

Avv. Rosanna Beifiori

SEGRETARIO

Avv. Franca Porta

TESORIERE

Avv. Massimo Romolotti

Consiglieri Avv.ti: **CORSI FRANCESCA, MARCELLO FORNACIARI, PAOLO NELLO GRAMOLI, FABIO MARTINELLI, FRANCO MAZZA, DANIELE SILINGARDI, MATTEO MARCHESINI, MARTA ROVACCHI, GIULIO SICA, MAURA SIMONAZZI, MARIALAURA TEREZIANI.**

Assenti giustificati: nessuno

Il Segretario Avv. Franca Porta, redige il verbale.

O.D.G.

- 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**
- 2) RICHIESTA DELUCIDAZIONI ALLA PRESIDENTE CIRCA AUDIZIONE CSM RIFERITA DAI QUOTIDIANI - RICHIESTA AL**

CONSIGLIO DI SPIEGAZIONI DA PARTE DI ALCUNI ISCRITTI.

- 3) **ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI (REL. AVV. PORTA)**
- 4) **CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI (REL. AVV. PORTA)**
- 5) **ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (REL. AVV. PORTA)**
- 6) **CANCELLAZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI (REL. AVV. PORTA)**
- 7) **REVISIONE REGISTRO PRATICANTI ABILITATI CON PATROCINIO LEGALE SCADUTO (REL. AVV. PORTA)**
- 8) **ISTANZA DI PROSEGUIMENTO PRATICA DOPO SEMESTRE ANTICIPATO (REL. AVV. PORTA)**
- 9) **AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 (REL. AVV. PORTA)**
- 10) **AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (REL. AVV. BEIFIORI)**
- 11) **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – AGGIORNAMENTI (REL. AVV. CORSI)**
- 12) **FORMAZIONE CONTINUA (REL. AVV. TINELLI)**
- 13) **ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (REL. AVV. BEIFIORI)**
- 14) **AGGIORNAMENTO ELENCO UNICO NAZIONALE DIFESA D'UFFICIO (REL. AVV. BEIFIORI)**
- 15) **RILASCIO PARERI DI CONGRUITA' PARCELLE (REL. AVV. CORSI)**
- 16) **PROROGA TIROCINIO FORMATIVO (REL. AVV. PORTA)**
- 17) **NOMINA RPCT (REL. AVV. TINELLI)**



- 18) FONDO DIPENDENTI COA (REL. AVV. TINELLI E PORTA)
- 19) CONTRIBUTO GENERICO A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLA FONDAZIONE AVVOCATURA REGGIANA (REL. AVV. ROMOLOTTI)
- 20) STANZIAMENTO CASSA FORENSE – AGGIORNAMENTI E RISPOSTA A RICHIESTA CASSA (REL. AVV. TINELLI)
- 21) SEDUTA CONFERENZA PERMANENTE DEL 15/12/2020 (REL. AVV. MAZZA)
- 22) PROTOCOLLO LEGALITA' (REL. AVV. GRAMOLI)
- 23) PROTOCOLLO CORTE APPELLO BOLOGNA UDIENZE FAMIGLIA E MINORI (REL. AVV. ROVACCHI)
- 24) PROTOCOLLO CORTE APPELLO BOLOGNA UDIENZE CARTOLARI (REL. AVV. TEREZIANI)
- 25) APPROVAZIONE SPESE (REL. AVV. ROMOLOTTI)
- 26) VARIE ED EVENTUALI

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

2) RICHIESTA DELUCIDAZIONI ALLA PRESIDENTE CIRCA AUDIZIONE CSM RIFERITA DAI QUOTIDIANI – RICHIESTA AL CONSIGLIO DI SPIEGAZIONI DA PARTE DI ALCUNI ISCRITTI.

Prende la parola la Presidente, la quale dispone che la presente discussione venga secretata vista la normativa vigente in CSM che prevede, in ordine all'attività svolta dalle commissioni, il dovere di assoluta riservatezza.

<< OMISSIS >>



<< OMISSIS >>

Handwritten initials or signature.



<< omissis >>

<< omisiss >>





<< omissis >>

« omnis »

Handwritten signature or initials



LC omissis >>

<< Omissis >>

Il Consiglio per quanto riguarda la parte del punto relativa alla risposta a richiesta di spiegazioni da parte di alcuni iscritti, rinvia alla prima seduta di plenum del 2021.

3) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI (REL. AVV. PORTA)

- Il Segretario riferisce che l'Avv. **CRACCHIOLO CORINDA**, nata a Palermo (PA) il 17/05/1978 e residente in Scandiano (RE), Via Rabin, n° 9/3 – Codice fiscale CRCCND78E57G273D, iscritta nell'Albo degli Avvocati di Foggia dal 09/05/2014 ha presentato domanda per essere iscritta nell'Albo degli Avvocati di



Reggio Emilia per trasferimento dall'Ordine di Foggia.

Il Consiglio

- udita la relazione del Segretario
- vista la documentazione allegata alla domanda
- vista la normativa vigente in materia
- visto il nulla-osta rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 3/11/2020

delibera

di iscrivere l'Avv. **CRACCHIOLO CORINDA** nell'Albo degli Avvocati nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia per trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Foggia con decorrenza dalla data odierna e con l'anzianità di iscrizione acquisita.

Manda alla Segreteria di provvedere alle notifiche di legge.

4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI (REL. AVV. PORTA)

- Il Segretario riferisce che l'iscritto Avv. **TAGLINI GIANNI**, nato a Reggio Emilia (RE) in data 12/05/1946

<< OMISSIS >>

richiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio, vista la normativa vigente in materia,

delibera

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **TAGLINI GIANNI** a decorrere dalla data odierna.

Manda alla Segreteria di provvedere alle notifiche di legge.

5) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (REL. AVV. PORTA)

- Il Segretario riferisce che la Dott.ssa **DAVOLI CARLOTTA**, nata a Reggio Emilia (RE) il 26/05/1994

<< OMISSIS >>

codice fiscale n.

DVLCLT94E66H223D– iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Reggio Emilia dal 15/04/2019, ha presentato domanda con la quale chiede l'abilitazione al Patrocinio sostitutivo come prevista dall'art. 41 c. 12 L. 247/2012 ed il Consiglio, con l'astensione del Presidente,

- udita la relazione del Segretario
- vista la normativa vigente

delibera

l'abilitazione della **Dott.ssa DAVOLI CARLOTTA** al patrocinio sostitutivo degli Avv. ti NINO GIORDANO E GEMINIO CESARE RUFFINI.

Manda alla Segreteria di provvedere alle notifiche di legge.

- Il Segretario riferisce che la **Dott.ssa GRASSELLI CARLOTTA**, nata a Reggio Emilia (RE) il 28/05/1992 *TR OMISSIS >>* - codice fiscale n. GRSCLT92E68H223R – iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Reggio Emilia dal 15/01/2018, ha presentato domanda con la quale chiede l'abilitazione al Patrocinio sostitutivo come prevista dall'art. 41 c. 12 L. 247/2012 ed il Consiglio, con l'astensione del Presidente,

- udita la relazione del Segretario
- vista la normativa vigente

delibera

l'abilitazione della **Dott.ssa GRASSELLI CARLOTTA** al patrocinio sostitutivo dell'Avv. FRANCO MARIA GRASSELLI.

Manda alla Segreteria di provvedere alle notifiche di legge.

6) CANCELLAZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI (REL. AVV. PORTA)

- Il Segretario riferisce che la **Dott.ssa BRESCIANI ILARIA**, nata a Asola



(MN) il 06/09/1984 << ommissis >> , Via Don Rinaldo Nespoli, 12 - codice fiscale n. MSTGRT91M41Z100X – iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 13/07/2015 ha presentato domanda, con la quale chiede di essere cancellata dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati

ed il Consiglio

- udita la relazione del Segretario
- preso atto della richiesta della Dott.ssa BRESCIANI ILARIA

delibera

di accogliere la domanda stessa e di far luogo alla cancellazione del nominativo della Dott.ssa BRESCIANI ILARIA dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Reggio Emilia con decorrenza dalla data odierna.

Manda alla Segreteria di provvedere alle notifiche di legge.

- Il Segretario riferisce che la Dott.ssa MAISTRINI MICHELA, nata a Napoli (NA) il 10/09/1994 << ommissis >>

codice fiscale n. MSTMHL94P50F839Q – iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 15/04/2019 ha presentato domanda, con la quale chiede di essere cancellata dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati

ed il Consiglio

- udita la relazione del Segretario
- preso atto della richiesta della Dott.ssa MAISTRINI MICHELA

delibera

di accogliere la domanda stessa e di far luogo alla cancellazione del nominativo della Dott.ssa MAISTRINI MICHELA dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Reggio Emilia con decorrenza dalla data odierna.



Manda alla Segreteria di provvedere alle notifiche di legge.

- Il Segretario riferisce che la **Dott.ssa MONICA CHIARA**, nata a Montecchio Emilia (RE) il 25/03/1992 <<MISSIS >>

- codice fiscale n. MNCCHR92C65F463Q- iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con delibera 11/9/2017, abilitata al patrocinio sostitutivo in data 26/03/2018, ha presentato domanda, con la quale chiede di essere cancellata dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati ed il Consiglio

- udita la relazione del Segretario
- preso atto della richiesta della Dott.ssa MONICA CHIARA

delibera

di accogliere la domanda stessa e di far luogo alla cancellazione del nominativo della **Dott.ssa MONICA CHIARA** dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati semplici ed abilitati al patrocinio sostitutivo di Reggio Emilia con decorrenza dalla data odierna.

Manda alla Segreteria di provvedere alle notifiche di legge.

7) REVISIONE REGISTRO PRATICANTI ABILITATI CON PATROCINIO LEGALE SCADUTO (REL. AVV. PORTA)

Il Segretario riferisce che:

- 
- atteso che l'art. 8 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e successive modifiche stabilisce che il praticante può dopo un anno dall'iscrizione nel Registro Speciale ottenere l'ammissione al patrocinio;
 - atteso altresì che il predetto articolo stabilisce che il periodo di ammissione non può essere superiore ad anni sei;
 - osservato che il **Dott. ARMANI JURI**, nato a Parma (PR) il 18/07/1981 –



codice fiscale RMNJRU81L18G337Y – è stato ammesso al patrocinio in data 22/12/2014 con decorrenza del periodo di anni sei dal 16/09/2014, essendo stato iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati in data 16/09/2013;

-osservato che la **Dott.ssa MACCIONE BARBARA**, nata a Foggia (FG) il 01/01/1983 – codice fiscale MCCBBR83A41D643V – è stata ammessa al patrocinio in data 10/03/2014 con decorrenza del periodo di anni sei dal 11/02/2014, essendo stata iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Reggio Emilia in data 11/02/2013;

-osservato che il **Dott. OCCHINEGRO ALESSANDRO**, nato a Taranto (TA) il 09/08/1987 – codice fiscale CCHLSN87M09L049G – è stato ammesso al patrocinio in data 27/07/2013 PRESSO L'Ordine degli Avvocati di Bologna, con decorrenza del periodo di anni sei dal 04/04/2014, essendo stato iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Taranto in data 04/04/2013;

-osservato che la **Dott.ssa PENSERINI VALENTINA**, nata a Correggio (RE) il 18/01/1981 – codice fiscale PNSVNT81A58D037B – è stata ammessa al patrocinio in data 01/12/2014 con decorrenza del periodo di anni sei dal 03/06/2014, essendo stata iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Reggio Emilia in data 03/06/2013;

-osservato che la **Dott.ssa RUSSO GIUSI**, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 10/07/1975 – codice fiscale RSSGSI75L50C129R – è stata ammessa al patrocinio in data 09/02/2015 con decorrenza del periodo di anni sei dal 02/12/2014, essendo stata iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Reggio Emilia in data 02/12/2013

il Consiglio delibera

di convocare il Dr. ARMANI JURI, la Dott.ssa MACCIONE BARBARA, il Dott.

OCCHINEGRO ALESSANDRO, la Dott.ssa PENSERINI VALENTINA, la Dott.ssa RUSSO GIUSI davanti alla Commissione Pratica Forense.

Manda alla Commissione di provvedere alle comunicazioni di rito.

8) ISTANZA DI PROSEGUIMENTO PRATICA DOPO SEMESTRE ANTICIPATO (REL. AVV. PORTA)

Viene esaminata la posizione della **Dott.ssa DAOLI SERENA** e riferisce l'Avv. Paolo Gramoli.

Il Consiglio constatato che la Dott.ssa Daoli Serena ha conseguito la laurea in Giurisprudenza in data 03/11/2020 e quindi nel rispetto dei termini indicati dalla normativa di riferimento, preso atto della richiesta della istante di proseguire la pratica forense per i restanti 12 mesi,

delibera

il proseguimento della pratica forense della **Dott.ssa DAOLI SERENA** a decorrere dalla data odierna.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

9) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 (REL. AVV. PORTA)

<< anisss >>



<< OMISSIS >>

10) AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (REL. AVV. BEIFIORI)

Il Consiglio delibera di aggiornare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei seguenti colleghi e con l'indicazione dei principali settori di attività specificati nella domanda

- **Avv. CAMPA GIANLUCA**, nato a Galatina (LE) il 10/02/1976, iscritto all'Albo dal 29/01/2018.

Manda alla Segreteria di inserire i predetti nominativi nell'elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato, con richiamo delle materie indicate nelle istanze e di procedere alle comunicazioni di rito.

Il Segretario riferisce che l'**Avv. GRASSI MARIAVITTORIA**, nata a Guastalla (RE) il 08/10/1977, iscritta all'Albo dal 02/0/2007 ha presentato istanza di modifica dei settori dell'elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato in cui ha dato disponibilità. Si astiene il Consigliere Fabio Martinelli.

Il Consiglio delibera di aggiornare la posizione dell'Avv. Grassi Mariavittoria nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, con l'indicazione delle materie indicate nella predetta istanza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

11) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – AGGIORNAMENTI (REL. AVV.

CORSI

◀> omisio ▶

GP
10



12) FORMAZIONE CONTINUA (REL. AVV. TINELLI)

Richiesta di accreditamento dell'Avv.

<< OMISSIS >>

Richiesta di accreditamento dell'avv.

<< OMISSIS >>

Richiesta di accreditamento dell'Avv.

<< OMISSIS >>

<< omissis >>

Richiesta di accreditamento dell'Avv. << omissis >>

<< omissis >>





<< OMISSIS >>

**13) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO (REL. AVV. BEIFIORI)**

<< OMISSIS >>

<< OMISSIS >>

Handwritten initials or signature.



<< OMISSIS >>

<< OMISIS >>

pp



<< OMISSIS >>



<< OPUSIS >>

Handwritten signature or initials.



<< OMISSIS >>

**14) AGGIORNAMENTO ELENCO UNICO NAZIONALE DIFESA
D'UFFICIO (REL. AVV. BEIFIORI)**

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Vera Sala nata a Modena il 28/05/1959.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 06/02/1989, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Matteo Iotti nato a Reggio Emilia il 03/02/1976.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 24/01/2011, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Cristina Reda nata a Parma il 16/07/1984.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 22/09/2014, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.



Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Domenico Noris Bucchi** nato a Villa Minozzo (RE) il 02/06/1956.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 06/11/1989, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.


Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Vito Alessandro Pellegrino** nato a Reggio Emilia il 04/10/1960.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 04/12/1989, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Chiesi Stefania** nata a Reggio Emilia il 18.09.1977.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 03/04/2006, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività



processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Rosa Apadula nata a Salerno il 03.12.1973.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 15/12/2003, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di iscrizione nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Nico Vaccari, nato a Scandiano (RE) il 29.09.1983.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 21/05/2012, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta di iscrizione.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di iscrizione nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Pasquale Muto, nato a Catanzaro il 12.01.1981.



Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 19/01/2015, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta di iscrizione.



Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Luca Mistrorigo** nato a Reggio Emilia il 21/11/1971.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 19/11/2001, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Mariasilvia Grisanti** nata a Reggio Emilia il 22/07/1961.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 06/03/2000, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Pina Di Credico** nata a Guardiagrele (CH) il 13/04/1977.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 25/11/2008, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.



Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Daniele Mussini** nato a Correggio (RE) il 23/02/1975.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 04/04/2016, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Sergio Barbieri** nato a Reggio Emilia il 18/05/1973.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 25/11/2002, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.



Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Emilio Stagnini** nato a Montecchio Emilia il 01/06/1977.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 03/12/2007, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio



presentata dall'Avv. Lorenzo Isoppo nato a La Spezia il 25/06/1973.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 09/01/2004, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Paolo Bertozzi nato a Parma il 30/10/1970.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 20/11/2000, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Matteo Gambarini nato a Correggio (RE) il 24/05/1978.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 19/03/2012, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Enrico Della Capanna nato a Fucecchio (FI) il 06/07/1961.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 07/11/1988, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Federica Ghesini** nata a Scandiano (RE) il 29/09/1979.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 07/02/2011, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Federico Mosti** nato a Reggio Emilia il 16/08/1977.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 25/10/2004, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Carlo Padula** nato a Castelnovo né Monti (RE) il 04/10/1969.



Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 07/10/2002, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Simone Servillo** nato a Roma il 30/05/1976.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 18/06/2012, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Mariarosaria Valenti** nata a Reggio Emilia il 29.11.1967.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che il richiedente è iscritto all'Albo dal 03.04.2006, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Annalisa Guano** nata a La Spezia il 19/08/1975.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione

verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 11/04/2011, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Lalla Gherpelli** nata a Correggio (RE) il 20/06/1952.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 02/04/1984, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che non è più soggetta agli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Daniela Ferretti** nata a Reggio Emilia il 21/11/1966.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 07/11/1994, che non ha mai riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale di difensori d'ufficio presentata dall'Avv. **Raffaella Pellini** nata a Reggio Emilia il 10.06.1965.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e l'autocertificazione verificato che la richiedente è iscritta all'Albo dal 03.10.1994, che non ha mai



riportato sanzioni disciplinari ostative e che è in regola con gli obblighi formativi ed ha comprovato l'esperienza con l'indicazione delle attività processuali svolte, esprime parere favorevole alla richiesta permanenza.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

15) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA' PARCELLE (REL. AVV. CORSI)

-richiesta di rilascio parere di congruità n. 14/2020 presentato da Avv. <<OLUSSIS >> n relazione alla prestazione professionale effettuata per. << OLUSSIS >>

Il Consiglio, udite le considerazioni del relatore, esaminata la parcella e visti gli atti e documenti alla stessa allegati, visto il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247,

esprime

parere di congruità del compenso richiesto.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

16) PROROGA TIROCINIO FORMATIVO (REL. AVV. PORTA)

Il Consigliere Segretario introduce il tema e, sulla base dell'esperienza positiva effettuata dalla stagista Dott. Chiara Ferretti sino ad oggi, il Consiglio ritiene che, anche sulla base delle esigenze della Segreteria la Dott.ssa Ferretti possa essere riconfermata dal prossimo 31.12.2020 al 19.01.2021.

17) NOMINA RPCT (REL. AVV. TINELLI)

Il Consiglio,

preso atto che l'attuale R.P.C.T. dell'Ordine degli Avvocati, avv. Francesca Preite ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, che il Consiglio ringrazia per l'attività prestata, e che ha manifestato disponibilità ad assumere detto incarico il consigliere avv. Daniele Silingardi;

dato atto, alla luce delle indicazioni fornite dal C.N.F. con la circolare 5-C-2016 del 19/10/2016, e del comunicato del Presidente ANAC del 3/11/2020,

che questo Consiglio non dispone di dirigenti amministrativi in servizio né di personale dipendente con profilo non dirigenziale che non abbia contatti stretti con Presidente, Vice-presidente, Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere, dal momento che le due dipendenti Sara Bronzoni e Michelle Cristofori operano a stretto contatto con questi ultimi;

considerato altresì che il consigliere avv. Daniele Silingardi non dispone di deleghe gestionali nelle varie materie di competenza consiliare;

nomina

il consigliere Avv. Daniele Silingardi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza amministrativa con decorrenza dalla data odierna.

Si comunichi all'A.N.A.C. secondo le modalità indicate nel sito della medesima Autorità.

18) FONDO DIPENDENTI COA (REL. AVV. TINELLI E PORTA)

A seguito della comunicazione ricevuta in data odierna da parte del Dott. Domenico Renna che chiede un rinvio dell'istituzione del Fondo Dipendenti, previsto dal CCNL per motivi di conteggi molto impegnativi;

il Coa delibera di rinviare ad un prossimo consiglio la delibera di istituzione del fondo.

 Nel frattempo il Consiglio ritiene di deliberare un acconto del fondo, da erogarsi entro il 31.12.2020 quanto ad euro 450 lordi per ogni dipendente ed il saldo entro il 28 febbraio 2021.

19) CONTRIBUTO GENERICO A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLA FONDAZIONE AVVOCATURA REGGIANA (REL. AVV. ROMOLOTTI)



Il Consigliere tesoriere Avv. Massimo Romolotti relaziona in merito alla richiesta pervenuta dalla Fondazione dell'Avvocatura Reggiana di ricevere un contributo a sostegno del reddito della Fondazione per le difficoltà economiche e finanziarie create dagli effetti negativi sulle attività in gestione alla Fondazione dagli straordinari eventi sanitari accaduti e perduranti nel 2020, causati dal Covid19. Fondazione, trattandosi di due attività specifiche, la mediazione e le procedure da crisi di sovraindebitamento chiede 20.000€ per far fronte alle maggiori esigenze finanziarie ed economiche dell'esercizio.

La richiesta è formulata anche in forza dell'art. 7 delle Convenzioni di gestione dei suddetti organismi intercorse il Consiglio dell'Ordine nel luglio 2019 (art. 7 In ogni caso il COA si impegna irrevocabilmente a garantire alla Fondazione ogni necessario supporto, anche occorrendo sotto il profilo finanziario, al fine dello svolgimento dell'attività, in termini di servizio reso all'Avvocatura).

Il Revisore ha dato parere favorevole.

Preliminarmente il Consiglio prende atto che la richiesta di contributo non era stata prevista nel bilancio di previsione 2020 e quindi, dopo ampia discussione,

Delibera

Di apportare al bilancio di previsione la variazione per la somma corrispondente al contributo,

Approva, conseguentemente la proposta di erogare la somma di € 20.000 a sostegno del reddito della Fondazione, dando mandato al Tesoriere di procedere all'erogazione della somma su richiesta della Fondazione stessa.

Alle ore 19,30 esce l'avv. Paolo Gramoli.

20) STANZIAMENTO CASSA FORENSE - AGGIORNAMENTI E

RISPOSTA A RICHIESTA CASSA (REL. AVV. TINELLI)

Oggetto: Misure in favore degli Ordini Forensi appartenenti alle 10 Province più colpite da contagi da Covid-19 – Risposta a vs. del 14.12.2020 prot.n. 475225

Spett.le Cassa Forense, carissimi Presidente e Consiglieri,

in relazione a vostra richiesta indicata in oggetto si precisa quanto segue:

Tutti gli Organismi sono promanazione del COA e svolgono l'attività condividendo i locali dell'Ordine (ingresso e corridoio in comune, le 4 salette di cui si parla nel progetto e che si vogliono attrezzare) attraverso una organizzazione completamente gestita e vigilata dal COA anche per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi.

Tutti i beni strumentali così come tutti i beni anche immateriali di cui al progetto che saranno acquistati grazie allo stanziamento, saranno pertanto di proprietà esclusiva di COA.

Si precisa che gli Organismi (ODM e OCC) sono dati in gestione operativa a Fondazione dell'avvocatura reggiana come da rispettive convenzioni pubblicate sul sito COA e che, all'art. 3 delle suddette convenzioni, si prevede anche che il COA metta a disposizione in comodato gratuito l'attrezzatura costituita da computers, software, stampanti ecc.. ed il mobilio, nonché i database.

Tale gestione comporta che costi e ricavi siano imputati nel bilancio della Fondazione con obbligo irrevocabile di sovvenzione da parte di COA.

Si precisa infine che COA è socio unico della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana, che la Fondazione è stata dotata dal COA di patrimonio indisponibile di € 70.000,00 e che, come da bilancio COA, è bene patrimoniale del COA stesso in quanto, come previsto da Statuto, in caso di scioglimento la somma rientrerà nella disponibilità di COA.



In conclusione nel progetto sono stati citati tutti gli organismi e Fondazione facenti capo al COA, in quanto vi sono sinergie inevitabili da considerare in positivo nell'interesse degli iscritti, ma anche in termini di applicazione omogenea delle norme sanitarie di sicurezza rispetto agli accessi in presenza ai fini di contenimento dei rischi da contagio Covid.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, si ringrazia per l'attenzione e si porgono i migliori saluti.

Il Consiglio approva.

21) SEDUTA CONFERENZA PERMANENTE DEL 15/12/2020 (REL. AVV. MAZZA)

In sostituzione del Consigliere e Presidente Avv. Franco Mazza, relazione la Presidente Tinelli.

Il Consiglio prende atto.

22) PROTOCOLLO LEGALITA' (REL. AVV. GRAMOLI)

Si rinvia.

23) PROTOCOLLO CORTE APPELLO BOLOGNA UDIENZE FAMIGLIA E MINORI (REL. AVV. ROVACCHI)

"PROTOCOLLO UDIENZE FAMIGLIA E MINORI

1.1 I contraenti condividono l'esigenza di carattere generale che, nei processi in materia di famiglia e minorile, anche in appello, trovino applicazione i principi dell'oralità e della immediatezza e, di conseguenza, che le udienze vengano tenute, per quanto possibile, in presenza.

1.2 I contraenti sono, però, consapevoli che l'emergenza sanitaria, attualmente in corso, può rendere opportuna la trattazione delle udienze a distanza.

2.1 Nel caso di trattazione in presenza, il Presidente della prima sezione civile, o

chi ne fa le veci, indicherà gli orari di trattazione delle singole cause con distanziamento di quindici minuti l'una dall'altra e la Cancelleria avrà cura di comunicare, mediante il PCT, il relativo decreto.

2.2 Gli Avvocati e le Parti avranno cura di accedere alla Corte d'Appello in prossimità dell'orario assegnato alla causa e di attendere la chiamata del procedimento nel rispetto delle regole del distanziamento sociale.

2.3 Gli Avvocati e le Parti, non appena terminata l'udienza, dovranno lasciare i locali della Corte d'Appello.

3.1 Nel caso di udienza in presenza, la partecipazione delle Parti, per evitare assembramenti, dovrebbe essere per quanto possibile limitata.

3.2 Sarà cura della Corte d'Appello, con apposite ordinanze, indicare quando e per quali incombenti la partecipazione personale di una Parte è indispensabile.

4.1 Poiché, rispettando il distanziamento orario, è possibile trattare un numero ridotto di procedimenti, dovranno essere disposti alcuni rinvii, nel rispetto dei criteri di priorità fissati dal DOG e dell'urgenza delle singole cause.

4.2 Vengono concordati i seguenti livelli di urgenza:

4.2.1 al livello più basso sono collocati i procedimenti di separazione e divorzio e relative modifiche in cui si discute solo di assegno;

4.2.2 poi a un livello superiore le cause di separazione e divorzio e relative modifiche nonché le cause tra genitori non coniugati dove si discute di assegni di mantenimento per i figli;

4.2.3 infine, al livello superiore, le cause di amministrazione di sostegno e le cause in cui è in contestazione l'affidamento o la collocazione dei minori, le inibitorie e i reclami ex art. 708 c.p.c.

4.3 Resta inteso che, a parità di livello d'urgenza, le cause di più remota



iscrizione avranno la precedenza sulle altre.

5.1 Le richieste di trattazione cartolare dovranno essere congiuntamente formulate dai legali di entrambe le Parti e trasmesse alla Corte d'Appello con congruo anticipo, ovvero almeno dieci giorni prima dell'udienza.

5.2 La presentazione della domanda di trattazione cartolare implica la rinuncia al termine di giorni trenta, previsto dall'art. 221, quarto comma, d. l. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.

5.3 Ove la Corte consenta la trattazione cartolare, i difensori delle parti possono presentare entro cinque giorni dall'udienza le rispettive note difensive d'udienza.

5.3 La trattazione cartolare è sempre autorizzata per le cause di cui al precedente punto 4.2.1.

6.1 Nel caso in cui venga disposta la trattazione cartolare della causa con il decreto di fissazione udienza, nel decreto il Presidente avrà cura di fissare l'udienza di comparizione indicando il termine per la costituzione del resistente; quindi, nell'autorizzare il deposito delle note difensive di udienza, assegnerà al ricorrente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della sua memoria e al resistente termine fino a cinque giorni per il deposito della memoria di replica.

6.2 Il difensore della parte ricorrente avrà cura di inviare al collega avversario il giorno del deposito copia della memoria in modo da consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di replica nel termine di cinque giorni di cui al punto che precede.

6.3 Le parti convengono, al fine di consentire il rispetto del principio del contraddittorio, debbano essere rigorosamente osservati i termini previsti per lo svolgimento del processo con la modalità cartolare.

7. I contraenti convengono sulla non opportunità della trattazione da remoto per le cause di appello in materia di famiglia e minorile.

8.1 Costituisce legittimo impedimento, anche per la parte non costituita, lo stato di malattia del difensore causato da infezione da Covid 19 e una situazione di quarantena, sia essa obbligatoria, fiduciaria o volontaria.

8.2 Costituisce, altresì, legittimo impedimento dell'Avvocato l'isolamento fiduciario o la quarantena a causa COVID-19 dei figli minorenni o di altri familiari o persone conviventi in condizione di non autosufficienza.

9.1 Le istanze di rinvio provenienti da Avvocati di altri distretti saranno valutate dalla Corte d'Appello con prudente apprezzamento.

9.2 In ogni caso, la mera richiesta di rinvio per provenienza da altra Regione, ove non vi sia adesione della controparte, non può essere accolta.

10.1 In caso di ascolto del minore, la Corte, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e della difficoltà degli spostamenti, provvederà a delegare l'incombente al Consigliere relatore, che vi provvederà in presenza con la fissazione di apposita udienza monocratica.

11. In caso di aggravamento della situazione epidemica e/o della proclamazione nel distretto della Corte d'Appello di zona rossa, il Presidente della prima sezione civile si riserva di disporre la trattazione cartolare di tutte le cause di famiglia, previa consultazione con gli Ordini degli Avvocati.

12. Le udienze del processo minorile restano in presenza e sono disciplinate con le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 che precedono."

La Presidente precisa che il sopra riportato protocollo è stato firmato dal presidente di Urcofer in rappresentanza di tutti i coa del nostro distretto, compreso



il nostro coa, debitamente autorizzato da tutti i presidenti.

Il Consiglio approva il testo del protocollo, ratifica l'operato della presidente Tinelli e del presidente di Urcofer avv. Cellarosi.

**24) PROTOCOLLO CORTE APPELLO BOLOGNA UDIENZE
CARTOLARI (REL. AVV. TEREZIANI)**

“PROTOCOLLO per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7 comma lett. h) del d.l. n. 18/2020, 221 c. 4 d.l. n. 34/2020, 23 d.l. 137/2020 avanti la Corte D'Appello di Bologna per il periodo fino al 31.1.2021 eventualmente prorogato ex lege

1. Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario, e sommario di cognizione

1.1. La Corte comunicherà a mezzo PEC alle parti costituite, con preavviso di almeno 30 giorni che la causa sarà trattata con modalità di cui all'art. 221 d.l. 34/2020, avvisando specificamente che, ove ne ricorrano i presupposti, potranno esser adottati i provvedimenti di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.

I provvedimenti dei Presidenti di Sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con modalità cartolari delle cause chiamate in prima udienza di trattazione saranno anche tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

1.2. Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte (in busta e con atto da rubricare “note ex art. 221 c. 4 d.l. 34/2020”) contenenti le proprie deduzioni e istanze, compresa la reiterazione di quella ex art. 351 c.p.c. già proposta in citazione, nel termine di giorni cinque prima della data dell'udienza, con applicazione dell'art. 155 c.p.c..

1.3. In caso di deposito delle note, che non si limitino a richiamare istanze e/o conclusioni già svolte, oltre il termine di cui al punto che precede, ma comunque

entro le ore 9,30 della data dell'udienza, ovvero in caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine di legge e/o fino alle ore 9,30 del giorno dell'udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del contraddittorio, fisserà nuova udienza, anche prima dei 30 giorni successivi, della quale verrà data comunicazione a tutte le parti costituite, coi termini e con le modalità di cui al precedente punto 1.2.

1.4. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte adotterà, ove necessario, i provvedimenti di cui all'art. 348, 348 ter c.p.c. , 350 c.p.c. e 356 c.p.c., o fisserà udienza ex art. 281/6 c.p.c. o di precisazione delle conclusioni.

1.5. I provvedimenti ex art. 351 c.p.c. saranno presi solo ove la parte appellante abbia reiterato la richiesta nelle note scritte di cui sopra.

1.6. In ipotesi di mancato deposito da parte dell'appellante delle note scritte entro il termine stabilito e comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza la causa verrà rinviata ex art. 348 c.p.c..

In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., anche prima dei 30 giorni successivi, essendo in entrambi i casi il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.

In caso di deposito delle note oltre il termine di cinque giorni, ovvero in caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine di legge, ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà come al punto 1.3. .

Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 o



309 c.p.c. la causa sarà dichiarata improcedibile o cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato deposito delle note dell'appellante o di tutte le parti entro la data dell'udienza.

1.7. Alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello conseguirà il provvedimento di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.

1.8. Si raccomanda alle parti il deposito telematico delle notifiche con la relativa PEC (formato .eml), e delle notifiche non telematiche e delle relative cartoline, con l'attestazione di conformità, ai fini della dichiarazione di contumacia.

1.9. Nel caso di presentazione di istanza congiunta delle parti di svolgimento con modalità cartolare di udienza già fissata in presenza, con rinuncia al termine dei 30 giorni, la Corte potrà provvedere in conformità.

2. Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario e rito sommario fissati per la precisazione delle conclusioni e per la discussione

2.1. La Corte comunicherà alle parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art. 221 c. 4 d.l. 34/2020.

I provvedimenti dei presidenti di sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con modalità cartolari delle cause chiamate per la precisazione delle conclusioni saranno tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

2.2. Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte (in busta e con atto da rubricare "note conclusive ex art. 221 c. 4 d.l. 34/2020") contenenti le sole istanze, inclusa la richiesta che la causa sia trattenuta in decisione, e conclusioni (fogli di precisazione delle conclusioni) nel termine di giorni cinque

prima della data dell'udienza, in modo che la cancelleria possa provvedere tempestivamente all'apertura delle buste contenenti le note.

2.3. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

2.4. Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte, ove trattenga la causa in decisione, assegnerà i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che decorreranno dalla comunicazione del provvedimento; se il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso, eventualmente fissando ulteriore udienza.

2.5. Per le cause soggette al c.d. vecchio rito (cause iniziate in primo grado anteriormente al 30/4/1995) per le quali nel periodo fino al 31.1.2021 eventualmente prorogato ex lege è fissata udienza di discussione le parti depositeranno in modalità telematica le comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente, dieci giorni prima e cinque giorni prima dell'udienza, così come previsto dall'art. 190 c.p.c. nel testo previgente.

L'udienza di discussione costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

2.6. I difensori delle parti sono tenuti ad effettuare il deposito telematico di comunicazione concordata e condivisa dell'eventuale intervenuta transazione della causa o della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, nel più breve termine possibile, preferibilmente almeno due giorni prima della data dell'udienza (con invito, altresì, a darne notizia al Presidente della Sezione e al Consigliere relatore a mezzo mail all'indirizzo istituzionale



nome.cognome@giustizia.it);

2.7. *In ipotesi di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle note scritte entro il termine stabilito e comunque entro le ore 11,00 della data dell'udienza, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.*

In caso di deposito delle note che non si limitino a richiamare istanze e/o conclusioni già svolte, oltre il termine di cinque giorni, ma comunque entro la data dell'udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del contraddittorio, fisserà nuova udienza della quale verrà data comunicazione a tutte le parti costituite.

Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la causa sarà cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato deposito delle note entro la data dell'udienza.

2.8. *Si applica il precedente punto 1.9.*

3. *Procedimenti per i quali è stata fissata o deve essere fissata udienza per la decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.*

3.1. *La Corte nel fissare l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. indicherà alle parti con preavviso di almeno 30 giorni che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art. 221 c. 4 d.l. 34/2020 con assegnazione di termini per il deposito in via telematica di note difensive contenenti istanze e conclusioni fino a quindici giorni prima dell'udienza e termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per eventuali note di replica. In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle prime note difensive, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.*

3.2. *(soppresso)*

4. *Procedimenti camerale ex artt. 283 c.p.c., 351 c.p.c., 373 c.p.c., 431 c.p.c., 447 c.p.c., 19*

l.f. - Procedimenti di volontaria giurisdizione in generale

4.1. *Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso assegnando al ricorrente un termine per notificare il ricorso e il decreto alla controparte; al resistente un termine per il deposito in via telematica di memoria ed eventuali documenti e un ulteriore termine al ricorrente fino a 10 giorni prima e al resistente fino a 5 giorni prima per il deposito in via telematica di note sintetiche d'udienza .*

4.2. *In caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione, ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà come al punto 1.3..*

4.3. *L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.*

4.4. *Si raccomanda alle parti il deposito telematico delle notifiche con la relativa PEC (formato .eml), e delle notifiche non telematiche e delle relative cartoline, con l'attestazione di conformità, ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio.*

5. *Procedimenti ex art. 18 L. F. ed ex art. 183 L. F.*

5.1. *Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso assegnando:*

- *al ricorrente termine per notificare il ricorso e il decreto al curatore e alle altre parti;*
- *al resistente e al curatore termine di dieci giorni prima dell'udienza per costituirsi in via telematica con invito al curatore, nel caso non intenda costituirsi*



in giudizio, a depositare nello stesso termine una relazione, che sarà inserita nel fascicolo telematico, in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante;

- al ricorrente, al resistente e al curatore termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito in via telematica di note sintetiche che si rendessero necessarie per replicare alle argomentazioni delle altre parti o per prendere posizione sulla relazione del curatore.

5.2. In caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà coi termini e le modalità di cui al punto 1.3. .

5.3. L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento della Corte che sarà comunicato in via telematica.

In caso di mancata costituzione del curatore, ove la Corte ritenesse necessario assumere informazioni in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante, fisserà successiva udienza con assegnazione, al curatore, di un termine per il deposito di breve relazione che sarà inserita nel fascicolo telematico e di un ulteriore alle parti per note scritte.

5.4. In caso di particolare complessità del procedimento, il Presidente della Sezione potrà, anche su istanza di parte, valutare se trattare il giudizio in via ordinaria con il rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria o disporre il rinvio a dopo il periodo di emergenza.

5.5. Vale la raccomandazione di cui al precedente punto 4.4..

6. *Procedimenti della Sezione Lavoro o da trattare con rito del lavoro - udienza di discussione ex art. 437 c.p.c,*

La trattazione degli appelli devoluti alla Sezione Lavoro ha luogo nelle forme ordinarie, in presenza, in considerazione delle condizioni ambientali e di articolazione oraria delle udienze nonché delle peculiarità del rito.

Saranno comunque accolte le richieste che congiuntamente le parti intendano presentare ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. n. 34 / 2020 e 23 d.l. 137/2020, anche senza il rispetto del termine di preavviso di trenta giorni, per la tenuta delle udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da scambiarsi e da depositare telematicamente nel termine di cinque giorni prima dell'udienza.

7. *In tutti procedimenti che saranno trattati con le modalità cartolari, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà invitare i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della prima nota scritta prevista, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.*

8. *Per le CTU che la Corte riterrà di svolgere ai sensi dell'art. 221 c. 8. d.l. 34/2020 verrà comunicato alle parti almeno 30 giorni prima, insieme al quesito e alla nomina del CTU la data dell'udienza cartolare con termine alle parti per eventuali deduzioni anche in ordine al quesito e nomina di CTP sino a cinque giorni prima; il CTU depositerà nello stesso termine dichiarazione telematica firmata digitalmente con la data di inizio delle operazioni peritali, prestando*



giuramento, firmata digitalmente; a seguito dell'udienza cartolare la Corte disporrà procedersi con le operazioni peritali assegnando i termini per il deposito della relazione scritta con ogni ulteriore opportuno provvedimento."

La Presidente precisa che il sopra riportato protocollo è stato firmato dal presidente di Urcofer in rappresentanza di tutti i coa del nostro distretto, compreso il nostro coa, debitamente autorizzato da tutti i presidenti.

Il Consiglio approva il testo del protocollo, ratifica l'operato della presidente Tinelli e del presidente di Urcofer avv. Cellarosi.

25) APPROVAZIONE SPESE (REL. AVV. ROMOLOTTI)

- Contratto fornitura servizi prenotalex

L'avv. Romolotti evidenzia che è stata emessa la proforma n. 1/11 del 13.11.2020 dalla snc ENGI 90 di Giacobazzi Antonio relativa alla fornitura di servizi web grafica ed assistenza del sito www, prenotalex.it per l'importo di € 2.623 compresa IVA in forza del contratto di fornitura e servizi sottoscritto il 20 gennaio 2013.

Preliminarmente il COA prende atto che la richiesta di pagamento di cui alla nota pro forma emessa dalla S.n.c. ENGI 90 relativa all'assistenza del software prenotalex non era stata prevista nel bilancio di previsione 2020 e quindi, con il parere favorevole del revisore, dopo ampia discussione,

Il COA

delibera di apportare al bilancio previsione 2020 la variazione per la somma corrispondente alla pro-forma e approva la relativa spesa, dando mandato al Tesoriere di procedere al riguardo.

procedere al pagamento della nota di cui sopra.

26) VARIE ED EVENTUALI

- Protocollo d'intesa per la regolarizzazione delle udienze a distanza per il periodo di emergenza nazionale – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA

La Presidente riferisce che il protocollo è già ufficialmente pervenuto al COA dalla Commissione Tributaria Regionale l'11 dicembre u.s. pubblicato anche sul sito, precisa che è stato firmato dal presidente di Urcofer in rappresentanza di tutti i coa del nostro distretto, compreso il nostro debitamente autorizzato da tutti i presidenti.

Il Consiglio approva il testo del protocollo, ratifica l'operato della presidente Tinelli e del presidente di Urcofer avv. Cellarosi.

- Assicurazione Responsabile anticorruzione.

Il Presidente da mandato al tesoriere di prendere contatti con agenti assicurativi al fine di verificare l'esistenza di polizze assicurative a copertura di eventuali responsabilità del Responsabile anticorruzione oggi nominato.

CONVENZIONE PALMER PER SIEROLOGICI

Il COA nel confermare la delibera assunta in data 2 novembre 2020 per i test sierologici in convenzione con il centro Palmer, precisa che il test che verrà somministrato è di tipo sierologico quantitativo al prezzo di € 20,00 cadauno. Del progetto fa anche parte l'acquisto di n. 1.000 DPI di tipo FFP2 KN95 CE fornite dalla società SERVAER di Bologna, al prezzo unitario di € 1,60.

Il Consiglio approva.

- Variazioni del preventivo finanziario 2020 ai sensi dell'art. 14 del regolamento con parere del Revisore

Prende la parola il Tesoriere che evidenzia l'opportunità, discussa anche con il



revisore, di sottoporre al Consiglio, con il parere favorevole del Revisore la ratifica delle spese extra preventivo effettuate e già deliberate, aggiornate al 31 ottobre 2020, in forza dell'art. 14 del vigente Regolamento che dispone: " le variazioni al preventivo finanziario sono deliberate dal Consiglio sentito il parere del Revisore dei conti circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura finanziaria", variazioni al bilancio di previsione 2020 meglio specificate nel prosieguo:

- Oneri personale ed attività di servizio	variazione	€ 7.866,00
- Uscite per acquisto beni di consumo	variazione	€ 5.348,57
- Uscite per funzionamento uffici	variazione	€ 22.200,00
- Trasferimenti passivi	variazione	€ 6.000,00
- Uscite in conto capitale	variazione	€ 229,39
TOTALE VARIAZIONE		€ 41.643,96

Dopo ampia discussione il Consiglio approva la variazione.

Il Consiglio si riconvoca in seduta ordinaria per il giorno 11 gennaio 2021 ad ore 17.00.

La seduta viene chiusa alle ore 20,45.

IL PRESIDENTE

Avv. Celestina Tinelli

IL SEGRETARIO

Avv. Franca Porta



